

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DEL COMITATO REGIONALE ANSPI TOSCANA (Approvato dall'assemblea straordinaria dei soci del 13/07/2012)

TITOLO I - AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

Art. 1 - I soci affiliati

- 1. Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto regionale viene affiliato, con la qualifica di socio, l'oratorio / circolo, il quale:
 - È costituito in associazione non riconosciuta con uno statuto autonomo che rispetti le finalità e gli scopi dell'ANSPI, nonché i principi fondamentali previsti dalla legge sulla promozione sociale e/o sportiva;
 - Ha autonomia organizzativa, contabile e patrimoniale.
 - Ottiene la qualifica di socio quando è affiliato ed è titolare di minimo 20 tesserati di cui almeno 10 adulti.
- 2. L'assemblea dei tesserati, associati all'oratorio/circolo elegge il Consiglio ed il suo Presidente che ne assume la rappresentanza legale.
- 3. L'oratorio/circolo qualora in possesso dei requisiti di legge, può avanzare la richiesta d'iscrizione sia al registro nazionale/regionale delle APS che a quello del Coni, dando tempestiva comunicazione alla segreteria regionale all'intervenire di eventuali variazioni, come ad esempio il cambio della sede, del legale rappresentante e dello statuto, etc.

Art. 2 - Quote e contributi associativi

- 1. Il versamento delle quote degli oratori/circoli già pervenuto ai comitati zonali deve essere trasmesso al comitato regionale in due trance: acconto entro e non oltre il 30 Marzo e saldo entro e non oltre il 30 Settembre di ogni anno. Il mancato rispetto delle suddette modalità comporterà la perdita della capacità attiva e passiva in Assemblea.
- 2. La persistenza nell'uso del logo ANSPI successivamente alla pronuncia di cessazione ne comporterà la segnalazione alle autorità giudiziarie competenti.
- 3. La copertura assicurativa è subordinata al versamento delle quote associative secondo i tempi e le modalità sopra specificate.

Art. 3 - I tesserati associati

- 1. Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto regionale possono aderire e tesserarsi all'ANSPI, tutte le persone fisiche che, condividendo le finalità e i principi dell'associazione contenuti nello statuto, nei regolamenti e nella carta dei valori si riconoscono e le accettano.
- 2. I tesserati acquistano la qualifica di tesserato associato, che è personale e non trasmissibile, presentando domanda al competente organo di un oratorio/circolo affiliato all'ANSPI, che la può rifiutare solo in caso di gravi motivi, decisione contro cui il richiedente può ricorrere al competente organo di giustizia ordinaria.
- 3. La stessa persona può avere solo una tessera ANSPI e con questa iscriversi come associato, previo pagamento integrativo delle quote dovute.
- 4. I tesserati devono versare la quota di tesseramento, stabilita dall'organo competente, in caso di maggiore età approvano i bilanci preventivo e consuntivo ed eleggono gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo dell'oratorio o circolo.

TITOLO II - ASSEMBLEA REGIONALE

Art. 4 - Convocazione dell'Assemblea

1. La convocazione dell'assemblea, ai sensi dell'art. 9.1 dello Statuto regionale, viene effettuata dal Presidente regionale a mezzo posta e media associativi ANSPI, entro 15 giorni dalla delibera del Consiglio direttivo regionale e viene svolta entro i successivi 60 giorni.

Art. 5 - Presidente e Segretario di Assemblea

- 1. Ai sensi dell'art. 9.7 dello Statuto regionale il Presidente dell'Assemblea viene eletto dai partecipanti alla stessa, tra i candidati proposti dal Presidente regionale.
- 2. Il presidente eletto sceglierà il segretario di assemblea per la verbalizzazione.

Art. 6 - Costituzione dell'Assemblea e diritto di voto

- 1. L'Assemblea regionale è costituita dai delegati, degli oratori/circoli affiliati, eletti nelle rispettive assemblee zonali, in misura di un delegato per ogni comitato zonale e altresì di un delegato ogni 20 soci affiliati, escludendo ogni frazione inferiore o superiore al numero di 20 affiliati aventi diritto al voto.
- 2. I delegati, individuati nelle modalità precisate nell'art. 9 del presente regolamento, hanno diritto di voto attivi e passivo.
- 3. Nell'Assemblea regionale non sono ammesse deleghe.

TITOLO III - ELEZIONI

Art. 7 - Candidature alle cariche sociali

- 1. I Candidati alle cariche sociali regionali sono i delegati individuati dall'art 9.2 dello Statuto regionale e art. 6 e art. 9 del presente regolamento.
- 2. Le candidature devono essere presentate prima dell'inizio dell'assemblea stessa, comunicate ai soci ed affisse su appositi elenchi.

Art. 8 - Commissione verifica poteri

- 1. La Commissione, costituita ai sensi dell'art. 9.8 ha il compito di verificare chi sono gli elettori aventi diritto e che i candidati siano eleggibili.
- 2. Inoltre deve comunicare alla presidenza regionale prima dell'inizio dell'assemblea i risultati della verifica.

Art. 9 - Elezione dei delegati

- 1. Ai sensi dell'art. 9.2 dello Statuto regionale e art. 6 del presente regolamento l'elezione dei delegati si svolge secondo le seguenti modalità:
 - a. I Presidenti Zonali eletti nelle rispettive Assemblee territoriali, sono i delegati di queste ultime alla partecipazione nell'Assemblea regionale.
 - b. Altresì le assemblee territoriali eleggono un altro delegato nella misura di uno ogni 20 oratori/circoli affiliati, escludendo ogni frazione inferiore o superiore, aventi diritto al voto nell'ambito del Comitato Zonale. Questi ultimi, a differenza del presidente del comitato zonale, sono eletti annualmente con le stesse modalità in assemblea zonale ordinaria, tra i candidati proposti e che risultino tesserati da almeno novanta giorni. (art. 2538 del codice civile)

Art. 10 - Incompatibilità

1. La stessa persona non può ricoprire contemporaneamente le cariche di Presidente Regionale e di Presidente Zonale.

Art. 11 - Ineleggibilità

- 1. Non possono essere ricoperti dalla stessa persona per più di due mandati consecutivi l'incarico di membro del Consiglio regionale e di Presidente regionale, tale calcolo è relativo all'approvazione del nuovo statuto regionale.
- 2. Si considera completo il mandato che abbia avuto durata superiore a tre anni.

Art. 12 - Modalità di elezione alle cariche regionali

- 1. Per lo svolgimento dell'elezione alle cariche regionali, viene costituito dall'assemblea un seggio, Commissione Scrutinio (art 9.16. dello Statuto regionale), composto da tre membri e che siano non candidati, al di fuori del Consiglio regionale, di cui uno con funzione di Presidente, e tesserati ANSPI.
- 2. Al termine dell'operazione di voto, redigeranno apposito verbale che consegneranno al Presidente dell'Assemblea per la proclamazione degli eletti.

Art. 13 - Elezione alle cariche regionali

- 1. Le elezioni del Presidente regionale e del Consiglio regionale, ad esplicitazione dell'art. 9.14 dello Statuto regionale, avvengono con scrutini separati e contemporanei su due rispettivi elenchi.
- 2. Gli elettori esprimeranno per l'elezione del Presidente regionale una sola preferenza mentre per i membri del Consiglio Regionale un massimo di cinque preferenze.
- 3. Risulterà eletto Presidente regionale il più suffragato -Consiglieri regionali, ai sensi dell'art. 10.1 dello Statuto regionale, n. sette candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze.
- 4. A parità di voti riportati per tutte le cariche sociali prevale il più anziano di età anagrafica

Art. 14 - Ricorso ai Probiviri

1. Ogni eventuale ricorso sulla validità della procedura elettiva potrà essere presentato, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno recapitata alla sede nazionale, entro e non oltre cinque giorni dalla chiusura del Seggio, al Presidente del Collegio dei Probiviri, il quale accertate le motivazioni pronuncerà entro i successivi cinque giorni una risposta definitiva ed inoppugnabile.

Art. 15 - Insediamento degli organi statutari

1. Gli organi eletti, accertata la regolarità della procedura elettiva, si riuniranno entro 15 giorni dalla proclamazione su convocazione del Presidente regionale, per l'attribuzione delle cariche sociali così come disposto dallo statuto regionale art. 10 .1.

Art. 16 - Decadenza

- 1. I componenti gli organi statutari assenti, senza giustificati motivi, per tre volte consecutive alle riunioni dei rispettivi organi decadranno automaticamente dall'incarico e saranno sostituiti dai primi dei non eletti.
- 2. Esaurite le possibilità di surroga, gli organi statutari decadono qualora la loro composizione non raggiunga la metà più uno dei membri previsti dallo Statuto con conseguenti nuove elezioni.
- 3. Il Consiglio regionale decade:
 - per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
 - per mancata approvazione del rendiconto consuntivo da parte dell'assemblea.

Art. 17 - Ricostituzione organi statutari

1. Nell'ipotesi di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Vice Presidente Vicario avrà il compito di provvedere alle incombenze relative all'elezione del nuovo Presidente entro trenta giorni. L'ordinaria amministrazione spetterà a quest'ultimo sino alla celebrazione dell'assemblea straordinaria nei termini di cui sopra.

- 2. Nell'ipotesi di cui al punto sub 2. art. 16 del presente regolamento l'ordinaria amministrazione spetterà al Presidente regionale sino alla celebrazione dell'assemblea straordinaria nei termini di cui sopra.
- 3. Le dimissioni che originano le decadenze degli organi di cui al punto sub 1. art. 16 del presente articolo sono irrevocabili.

VI - FUNZIONAMENTO ORGANI

Art. 18 - Consiglio regionale

- 1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto regionale, il Consiglio regionale redige i regolamenti demandatigli dall'assemblea,
- 2. Delibera altresì i preventivi e i rendiconti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea regionale.

Art. 19 – Consiglio di Presidenza

- 1. Ad integrazione di quanto previsto dallo Statuto regionale, il Presidente si avvale del Consiglio di Presidenza costituito da tre persone per l'attuazione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio regionale.
- 2. Il Presidente provvede all'assunzione del personale per il funzionamento della struttura regionale, in attuazione delle delibere del Consiglio regionale, e può conferire mandati o deleghe di rappresentanza previa delibera di approvazione.
- 3. Il Segretario provvede a coordinare il funzionamento della sede regionale: in particolare cura la redazione, la conservazione e la trasmissione dei verbali e degli atti associativi.

id reduzione, id conscivazione e id trasmissione dei verbaii e degli atti associativi.																
4.						esecuzione	e	tenuta	degli	atti	e	dei	registri	contabili	ed	è
	respons	sabile	e della	a ca	issa.											

Firme

Presidente dell'Assemblea

Segretario verbalizzante

luogo e data

Via Licuria, 6 53100 JiENA